

ALLEGATO 1

ISTITUZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI
Accordo sindacale sul Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Riveduto ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza
D.Lgs. 81/2008

PARTE PRIMA

Il giorno 1 febbraio 2011, alle ore 16.00, in sede AGIDAE, a Roma, in Via V. Bellini 10, tra l'AGIDAE, rappresentata da P. Francesco Ciccimarra, Sr. Daniela Gallo, Sr. Teresita Moiraghi, Sr. Maria Annunciata Vai, Sr. Emanuela Brambilla,¹ e le OO.SS. F.P.-CGIL, rappresentata da Dario Canali, FISASCAT-CISL, rappresentato da Giovanni Pirulli, la UILTUCS-UIL, rappresentata da Antonio Vargiu, si conviene, in applicazione di quanto contenuto nel D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, quanto segue.

In applicazione dell'art. 47 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, in tutti gli Istituti AGIDAE, è eletto il Rappresentante alla sicurezza (R.L.S.).

Il Rappresentante alla sicurezza ha le attribuzioni individuate e definite dall'art. 50 del D.Lgs. 81/2008.

Il Rappresentante alla sicurezza viene eletto, in ragione di *uno ogni 200 dipendenti o frazione di 200 in ciascun Istituto*.

L'elezione avviene in apposita assemblea, con avviso portato a conoscenza di tutti i dipendenti. All'assemblea partecipano con diritto di voto tutti i dipendenti dell'Istituto. Il voto è individuale, non delegabile e viene espresso a scrutinio segreto su lista unica.

L'assemblea nomina tra i suoi componenti un presidente ed un collegio composto da n. 2 scrutatori che assistono il presidente nelle operazioni di scrutinio.

Hanno diritto di elettorato passivo tutti i dipendenti che:

- siano maggiorenni
- siano assunti a tempo pieno e indeterminato.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esplica una specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni previste dal D.Lgs. 81/2008. Tale funzione, di norma, non coincide con quelle contrattuali negoziali proprie delle R.S.U. e/o delle R.S.A..

¹Ai lavori hanno partecipato, per l'AGIDAE, Sr. MariaFrabca Chemel, Sr. Albina Bertone, Sr. Donatella Zordan e dr. Giampietrom Pettenon.

47



Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. E' possibile la revoca del R.L.S. qualora ne faccia richiesta 1/3 dei lavoratori interessati.

Nel caso di rinuncia, dimissioni o revoca dello stesso subentra il primo dei non eletti.

Il R.L.S. esplica le sue funzioni in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e viene obbligatoriamente consultato dal Responsabile per la sicurezza in tutti i casi previsti dalla legge.

Egli ha diritto ad accedere, senza creare problemi allo svolgimento dei servizi, agli ambienti di lavoro per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione collettiva contenute nel piano per la sicurezza.

Per l'espletamento del proprio mandato, il R.L.S. fruisce di un monte - ore annuo di permessi retribuiti pari a: 10 ore negli Istituti fino a 15 dipendenti; 18 ore negli Istituti fino a 60 dipendenti; 24 ore negli Istituti con oltre 60 dipendenti.

Non rientra nel conteggio di cui sopra il tempo impiegato per le consultazioni obbligatorie previste dal D.Lgs.81/2008.

L'Istituto procede attraverso le ordinarie procedure di controllo obiettivo alla verifica del suo utilizzo.

La verifica delle qualità dell'operato del R.L.S. è attribuita ai lavoratori.

Il R.L.S. seguirà un apposito corso di formazione.

A tale titolo, egli ha diritto ad un monte - ore di lavoro retribuito nella misura di numero 32 ore.

Le parti si impegnano a ritrovarsi entro 12 mesi per verificare l'adeguatezza del monte - ore come sopra individuato.

Qualora il corso di formazione venga promosso, istituito od organizzato dagli Organismi Paritetici, la partecipazione del Rappresentante a detto corso sarà integralmente retribuita anche se la sua durata risultasse diversa da quanto previsto dal precedente comma.

Le parti convengono inoltre sull'opportunità di verifiche periodiche congiunte sul tema in questione ed a tal fine si impegnano a rincontrarsi entro il 30/06/1998 e, successivamente, a richiesta di una delle parti contraenti, per verificare l'efficacia di quanto pattuito e, se del caso, per un aggiornamento o modificazione.

PARTE SECONDA: ORGANISMI PARITETICI

Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dallo art. 2 comma 2 lettera ee) del D.Lgs. 81/2008, concordano quanto segue:



The block contains several handwritten signatures in blue ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, the name 'Dario Cavali' is written in a cursive script, with 'AV' written below it. To the right of 'Dario Cavali', there is another signature that appears to be 'Zordan'. Below these, there are more signatures, including one that looks like 'M.G. Ver.' and another that is partially obscured by a blue 'df' mark. The signatures are scattered across the bottom of the page, indicating the formal approval of the document by the respective parties.

1. Commissione Paritetica Nazionale

La commissione Paritetica Nazionale assume anche compiti in materia di igiene e sicurezza, e precisamente:

- promuove la costituzione di organismi paritetici regionali (sezioni specifiche aggiuntive paritetiche), e coordina la loro attività;
- organizza seminari ed altre attività complementari dei componenti gli organismi paritetici regionali;

- definisce le linee guida ed i comportamenti comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

- valuta eventuali esperienze ed intese già operanti nel settore, che siano di riferimento per gli organismi paritetici regionali, anche in relazione alla attuazione di progetti formativi in ambito locale;

- promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento da parte dell'Unione Europea e di altri Enti pubblici Nazionali e Comunitari;

- favorisce lo scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle Amministrazioni pubbliche;

- approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo di individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo, al Parlamento alle Amministrazioni competenti.

2. Commissione Paritetica Regionale

Entro 180 giorni, dalla data del presente accordo, a livello regionale, le Commissioni Paritetiche Regionali, coordinate con la Commissione Paritetica Nazionale, assumono, anche il compito di promuovere iniziative formative in tema di prevenzione.

A tal fine la Commissione Paritetica Nazionale di sua iniziativa, o su proposta delle Commissioni Paritetiche Regionali, elabora progetti formativi in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. Tali progetti formativi, elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate in seno alla Commissione Paritetica Nazionale, vengono comunicati alla Commissione Paritetica Regionale.

La Commissione Paritetica Regionale, onde favorire la realizzazione delle iniziative proposte, oltre a tenere rapporti con l'Ente Regione e gli altri soggetti istituzionali e non, operanti in materia di salute, sicurezza e prevenzione, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o giornate formative specifiche.

Si conviene, infine, che il presente verbale di accordo costituisca allegato al CCNL.

AGIDAE F.P. - CGIL FISASCAT - CISL UILTUCS-UIL

Dani. Caneli
Roberto
Lodovico
Ripini

Nulli proce...

Autosole
Chun
M. Q. U. o.
Beato

Allegato 2

ACCORDO QUADRO PER L'ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER GLI ISTITUTI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI EDUCATIVI AGIDAE

In data 9 giugno 2009 presso la sede nazionale AGIDAE sita a Roma in Via V. Bellini 10
si sono incontrate:

Associazione datoriale AGIDAE rappresentata da presidente Francesco Ciccimarra, sr. Emanuela Brambilla, sr. Daniela Gallo, sr. Teresita Moiraghi, sr. M. Annunciata Vai,
FP CGIL rappresentata da Dario Canali
FISASCAT CISL rappresentata da Giovanni Pirulli
UILTucs UIL rappresentata da Antonio Vargiu

VISTO l'art. 2, comma 36 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 19 del decreto legge n. 185/08, convertito in legge n. 2/09 e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni del 12 febbraio 2009;

VISTA la delibera CIPE del 6 marzo 2009;

VISTE le intese Regioni-Ministero del Lavoro su gli "ammortizzatori in deroga"

Premesso che

In attuazione dei punti 2 e 3 dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009, gli interventi che ne sono oggetto sono finalizzati al sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità dei lavoratori in esubero congiunturale o strutturale, attraverso l'erogazione di un insieme integrato di misure di politica attiva e, in particolare di potenziamento delle competenze. A questi interventi si affiancano interventi di sostegno al reddito. I destinatari sono lavoratori subordinati a tempo indeterminato e/o determinato beneficiari di trattamenti sostitutivi del reddito; lavoratori in mobilità; lavoratori somministrati; apprendisti. Le condizioni in cui i lavoratori possono trovarsi sono essenzialmente due: lavoratori sospesi, a rischio di espulsione dai processi produttivi, ancora in costanza di rapporto di lavoro e i lavoratori già espulsi dai processi produttivi. Nel primo caso gli interventi saranno finalizzati ad utilizzare il periodo di sospensione per percorsi di riqualificazione/aggiornamento delle competenze coerenti con i fabbisogni professionali prodotti dalla evoluzione del profilo aziendale; nel secondo caso, ad orientare l'azione verso la ricollocazione del lavoratore.

Considerato



- L'attuale situazione di crisi che sta attraversando il nostro Paese e le gravi conseguenze che la stessa sta determinando nell'attuare erogazione dei servizi socio sanitario assistenziali educativi
- Che il settore socio sanitario assistenziale educativo sulla base della precedente normativa non godeva di alcun ammortizzatore sociale;

le parti ritengono necessario per fronteggiare tale situazione, ricorrere agli strumenti previsti dall'attuale legislazione.

Di conseguenza le parti concordano che

- intendono estendere a favore dei lavoratori che prestano la propria attività in istituzioni socio sanitario assistenziale educative colpiti dalle difficoltà derivanti dalla crisi, tutele occupazionali e interventi di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali in deroga), anche attraverso percorsi di formazione.
- a fronte delle situazioni di crisi nelle diverse strutture e nei diversi territori, le parti esperite tutte le procedure di legge per ricercare soluzioni alternative, qualora queste non siano percorribili, procederanno ad espletare la procedura prevista per l'accesso al beneficio degli ammortizzatori sociali in deroga e del sostegno del reddito, attraverso la stipula di apposito accordo con successiva presentazione agli uffici territoriali competenti.
- Per quanto riguarda il sostegno al reddito per il personale inquadrato con Contratti di Collaborazione anche a Progetto si fa esplicito riferimento alla normativa nazionale e alle normative regionali.

Letto, approvato e sottoscritto.

AGIDAE	FP CGIL	FISASCAT CISL	UIL/Tucs UIL
			